REGOLAMENTO (CEE) N. 3412/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele [1] prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di :

— 17 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 (1° gennaio — 31 marzo),

— 3 100 tonnellate di carote del codice NC ex 0706 10 00 (1° gennaio — 31 marzo),

— 7 400 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,

— 6 400 tonnellate di limoni freschi del codice NC 0805 30 10,

— 2 800 tonnellate di pomodori pelati del codice NC 2002 10 10,

— 150 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, e

— 8 500 tonnellate di succhi di pomodoro dei codici NC 2009 50 10 e 2009 50 90

originari d'Israele ;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che, per l'anno 1990 i dazi contingentali sono pari al 54,5 % dei dazi applicabili alle carote e ai peperoni, al 44,5 % dei dazi applicabili ai limoni freschi e al 37,5 % dei dazi applicabili alle patate di primizia, ai pomodori pelati, alle polpe di albicocche e ai succhi di pomodoro ; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele [2], prevede che il Portogallo differisca fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [4] ; che pertanto le disposizioni del presente regolamento relative ai contingenti tariffari previsti per i prodotti di questo regolamento si applicano alla Comunità ad esclusione del Portogallo ; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1990 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate ; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi :

[1] GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

[2] GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

Numero d'ordine	Codice NC (a) (b)	Designazione delle merci	Periodo	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)	Applicabile nella
09.1309	ex 0701 90 51	Patate di primizia	1. 1. - 31. 3.	17 000	5,6	Comunità nella composizione attuale
09.1317	ex 0706 10 00	Carote	1. 1. -31. 3.	3 100	9,2	Comunità ad esclusione del Portogallo
09.1303	0709 60 10	Peperoni	1. 1. - 31. 12.	7 400	3,4	Comunità ad esclusione del Portogallo
09.1315	ex 0805 30 10	Limoni freschi	1. 1. - 31. 12.	6 400	3,5	Comunità ad esclusione del Portogallo
09.1307	2002 10 10	Pomodori pelati	1. 1. - 31. 12.	2 800	6,7	Comunità nella composizione attuale
09.1301	ex 2008 50 91	Polpa di albicocche senza aggiunta di alcole né di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	1. 1. - 31. 12.	150	6,3	Comunità nella composizione attuale
09.1319	2009 50 10 2009 50 90	Succhi di pomodoro	1. 1. - 31. 12.	8 500	7,5 + AD S/Z 7,8	Comunità nella composizione attuale

(a) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata i termini usati per la descrizione delle merci sono da considerarsi unicamente indicativi essendo lo schema preferenziale, determinato nell'ambito di questa tabella dall'applicazione dei codici NC. Laddove il codice NC à preceduto da « ex » lo schema preferenziale è determinato sia dall'applicazione del codice NC, sia dalla relativa descrizione.

(b) I codici TARIC figurano in allegato.

Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna applica dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.

Nei limiti dei contingenti tariffari relativi alle patate di primizia, ai pomodori pelati, alle polpe di albicocche e di succhi di popodoro, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

ALLEGATO

Codici TARIC

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC
09.1309	ex 0701 90 51	0701 90 51*10 0701 90 51*20
09.1317	ex 0706 10 00	0706 10 00*11
09.1315	ex 0805 30 10	0805 30 10*11 0805 30 10*12
09.1301	ex 2008 50 91	2008 50 91*20